



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 124

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 19/12/2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016). SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022). APPROVAZIONE.

Consiglieri presenti alla votazione			
AGNOLUCCI ANGIOLO	-	LUCACCI FRANCESCO	14
ANDREANI EGIZIANO	1	MATTESINI DONELLA	-
APA JACOPO	2	MENCHETTI MICHELE	15
BERTINI PAOLO	3	PALAZZO SIMON PIETRO	16
BORRI CARLA	4	PALAZZINI FRANCESCO	17
CALUSSI ALESSANDRO	5	PERTICAI PIERO	18
CANESCHI ALESSANDRO	-	PUGI ILARIA	19
CAPORALI DONATO	6	RALLI LUCIANO	20
CORNACCHINI MERI STELLA	7	ROMIZI FRANCESCO	-
CUCCINIELLO ROBERTO	-	ROSSI FEDERICO	21
DELFINI MATTIA	8	SEVERI ROBERTO	22
DONATI GIOVANNI	9	SILENO VALENTINA	23
DONATI MARCO	10	STELLA LUCA	24
FERRARI FABRIZIO	-	VACCARI VALENTINA	-
GALLORINI ANDREA	11	VISCOVO RENATO	25
GHINELLI ALESSANDRO	12	LUCCI FABIO	26
GIORGETTI VITTORIO	13		

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	CORNACCHINI MERI STELLA
	SILENO VALENTINA
	CANESCHI ALESSANDRO



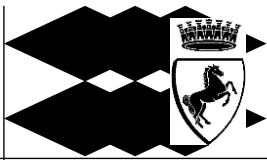
CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, d'ora in poi anche *“TUSP”*):
 - stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (comma 1);
 - prevede al comma 2 che le medesime amministrazioni pubbliche adottino uno specifico piano di razionalizzazione qualora, in sede di analisi, rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo;
 - dispone che il provvedimento di analisi delle partecipazioni e l'eventuale provvedimento di riassetto siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e vengano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15, nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (comma 3);
 - stabilisce inoltre che *«La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti». Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»* (comma 7);
- l'articolo 4, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 175/2016, che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale *«...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

istituzionali...», fatte salve le ulteriori previsioni, le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-quater del medesimo articolo 4;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116/2017, con cui l'Amministrazione comunale ha approvato il piano di revisione straordinario di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.112/2018, n. 119/2019 n. 96/2020, n.176/2021, n. 161/2022 e n. 138/2023, attraverso le quali, annualmente, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, sono stati approvati i provvedimenti di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*);

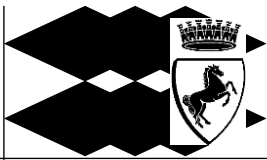
PRESO ATTO

- che tutte le citate deliberazioni sono state inviate alle competenti autorità di controllo nelle forme e nei termini prescritti dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016;
- che, in particolare e da ultimo, la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2023:
 - è stata trasmessa alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con comunicazione prot. n. 9035 del 18/01/2024 e inserita nel sistema “Con.TE, appositamente predisposto dalla Corte dei conti stessa;
 - è stata resa disponibile alla Struttura centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del TUSP, attraverso l'apposita sezione dell'applicativo “Partecipazioni”, a tal fine predisposta nel “Portale Tesoro” ed è stata acquisita al protocollo del Dipartimento del Tesoro con il n. DT 54939-2024 del 07/06/2024;

VISTI:

- l'articolo 30, commi 1-3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), che introduce la previsione di verifiche periodiche con cadenza annuale, da parte (anche) degli enti locali, sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi territori, così disponendo:

« 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti



di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

- l'articolo 31, commi 1-2, del d.lgs. n. 201/2022, che garantisce il principio di trasparenza e la comprensibilità degli atti relativi all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilendo che:

«1. ... gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

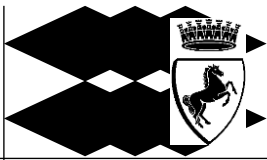
2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.»;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'Amministrazione comunale ha tempestivamente provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e a trasmettere ad ANAC la relazione annuale sui servizi pubblici locali (S.P.L.) relativa all'annualità 2023, corredata dalla tabella di sintesi predisposta dall'Autorità, contenente i dati essenziali dell'Amministrazione comunale e degli affidamenti effettuati (comunicazione prot. n. 13539 del 26/01/2024).

VISTI

- l'art. 2, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...»;

- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “buon andamento”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...»;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*»;

RILEVATO che:

- con avviso del 04 novembre 2019, il Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro ha pubblicato gli indirizzi resi in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, nella forma di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, fornendo alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- il medesimo Avviso ha precisato inoltre che l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;
- con avviso del 12 novembre 2024, il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede di rilevazione funzionali alla predisposizione della revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 ed alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (come prevista dall'art. 20, comma 4, TUSP);

RICORDATO

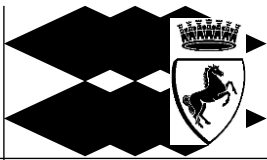
- che in esito alla revisione periodica delle partecipazioni approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138/2023, è stato disposto il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di tutte le società direttamente e indirettamente partecipate dall'ente;
- che è attualmente in corso la procedura di liquidazione della società A.I.S.A. S.p.A., avviata con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 29/11/2021.

CONSIDERATE

- le comunicazioni ricevute dal liquidatore della società A.I.S.A. S.p.A., e in particolare, da ultimo, la nota del 27/11/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 166514 in pari data, contenente aggiornamenti sullo stato di avanzamento della procedura di liquidazione e sulla situazione dei ricorsi pendenti;
- le informazioni di dettaglio contenute nella suddetta nota, con specifico riferimento ai passaggi intrapresi per la cessione della residua quota di partecipazione in SEI Toscana S.r.l., subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità ATO Toscana Sud, e al ricorso presentato da A.I.S.A. S.p.A. al TAR Toscana, la cui udienza definitiva è programmata per il 19 marzo 2025;

ESAMINATE:

- la *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni*, predisposta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- la *Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo per l'anno 2024, riferita alla situazione del portafoglio alla data del 31/12/2023* (Allegato 2 “*Ricognizione dell’assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Arezzo. Relazione tecnica.*”), redatta in conformità alle Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, come da Avviso del 23/11/2018;
- le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, predisposte secondo il modello indicato nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, riguardante l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3);

VALUTATI positivamente e ritenuto di approvare i contenuti e gli esiti dei documenti di cui al punto precedente, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;

REPUTATO altresì di dare indirizzo al Liquidatore di A.I.S.A. S.p.A. di porre in essere, per quanto in suo potere, ogni necessaria azione affinché non venga a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura di liquidazione;

ESAMINATE

- la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 30 d.lgs. n. 201/2022 (Allegato 4), che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- la tabella di sintesi redatta secondo il modello predisposto da Anac e contenente i dati essenziali dell'Amministrazione comunale e degli affidamenti effettuati (Allegato 5);

VALUTATI positivamente e ritenuto di approvare i contenuti e gli esiti della suddetta ricognizione periodica sui servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente e della connessa tabella di sintesi, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipazioni, Sviluppo economico, Attività produttive) ha proceduto con esito favorevole, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all’esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 16.12.2024 ;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere *favorevole* formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2023;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazione, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	26	
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	7	Caporali, Donati G., Donati M., Gallorini, Menchetti, Ralli e Sileno
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Approvata a maggioranza

Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	1	Caneschi
Consiglieri uscenti	5	Caporali, Donati G., Gallorini, Menchetti e Ralli

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Astenuti	3	Caneschi, Donati M., Sileno V.
Non Votanti	0	

Approvata a maggioranza

DELIBERA



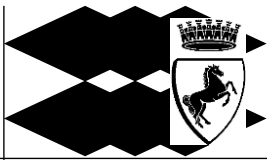
1. Di approvare, in rispondenza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- la *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni*, predisposta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1);
- la *Revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Arezzo per l'anno 2024, con riferimento alla situazione del portafoglio alla data del 31/12/2023* (Allegato 2 "*Ricognizione dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Arezzo. Relazione tecnica.*"), redatta in conformità alle Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Avviso del 23/11/2018;
- le schede relative alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023, predisposte secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, avente ad oggetto l'adozione delle «Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016» (Allegato 3);
- la *Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente* di cui alla Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, che per le società in house costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Allegato 4);
- la Tabella di sintesi redatta secondo il modello predisposto da Anac e contenente i dati essenziali degli affidamenti effettuati (Allegato 5);

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente ai provvedimenti di cui ai richiamati allegati, alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei conti, a mente dell'articolo 20, comma 3 del d.lgs. n.175/2016;

3. Di trasmettere, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste, tutte le informazioni e gli atti richiesti, in ordine al "*Provvedimento di razionalizzazione periodica*" oggetto della presente deliberazione, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, giusto articolo 20, comma 3, del medesimo TUSP e del richiamato art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m.i.;

4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale la Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Allegato 4) e la connessa Tabella di sintesi (Allegato 5), e di trasmettere i suddetti documenti ad Anac, che provvederà a sua volta a pubblicarli nella sezione dedicata del proprio portale telematico denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», come disposto dall'articolo 31, comma 2, del medesimo decreto legislativo;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

5. Di dare indirizzo al Liquidatore di A.I.S.A. S.p.A. di porre in essere, per quanto in suo potere, ogni necessaria azione affinché non venga a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura di liquidazione;
6. Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7. Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata votazione, a mente dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 31 dicembre 2024, come richiamato in narrativa.

(RM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA